REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Beni e Servizi

AVVISO URGENTE

Oggetto: Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari per un periodo di tre anni con eventuale rinnovo per ulteriori due anni. Codice Cig 6066492391.

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che, in esecuzione dell'Ordinanza n. 74/2015 (allegata al presente avviso) sul ricorso n. 271/2015, pronunciata in data 8 aprile 2015 dal TAR Sardegna, il bando relativo alla Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari per un periodo di tre anni con eventuale rinnovo per ulteriori due anni **è stato sospeso**.

Con un ulteriore avviso verrà data notizia delle determinazioni assunte in merito dall'Amministrazione.

Cagliari, 15.04.2015

Il Responsabile Servizio ABS
Dott.ssa Agnese Foddis

Coll. Amm.vo Uff. Contratti Dr. D.M.

N. 00074/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00271/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 271 del 2015, proposto da:

ANISA Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza Antincendio, rappresentata e difesa dagli avv. Luca De Pauli, Luca Ponti, con domicilio eletto presso Antonio Incerpi in Cagliari, via Domenico Millelire, N. 1;

contro

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Schirò, con domicilio eletto presso Michele Schiro' in Cagliari, Via dell'Abbazia, N. 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del BANDO di gara per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari per il periodo di anni tre con eventuale rinnovo per ulteriori due

anni, spedito per la pubblicazione il 24.2.2015;

- del DISCIPLINARE di gara e del relativo allegato "A";

- del CAPITOLATO speciale d'appalto;

- di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Azienda Ospedaliera G Brotzu;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. De Pauli per la ricorrente e , in sostituzione, avv. Congiu per l'Amministrazione;

Ritenuto ammissibile il ricorso promosso dall'Associazione rappresentativa delle aziende del settore;

considerato che l'appalto si riferisce ad un importo triennale stimato di 2.100.000 euro, con possibilità di eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi, oltre i 36 mesi previsti contrattualmente;

rilevato che il Bando (punto III.2.3 sub "capacità tecnica"), il Capitolato ed il Disciplinare prevedono come <livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: ("se del caso")> che i concorrenti depositino una "dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'elenco dei principali servizi di sorveglianza attiva antincendio eseguiti nell'ultimo triennio, con la

descrizione dell'esatto oggetto, del rispettivo importo, della data e dei destinatari pubblici o privati";

considerato che, a livello di "capacità tecnica", la lex specialis non prevede però alcuna previsione di sbarramento e/o requisito minimo di fatturato relativo all'esperienza maturata nell'ultimo triennio dall'impresa partecipante;

rilevato che in tal modo (con la mera richiesta di attestazione dei servizi resi nel triennio precedente) si consentirebbe la partecipazione di qualsiasi operatore, anche privo di una dimostrata maturazione di adeguata capacità tecnica;

considerato che l'importanza e la delicatezza del bando richiedevano la definizione, da parte dell' Amministrazione, di requisiti di "prequalificazione" (con previsione di limiti minimi di fatturato per servizi espletati nel settore -identici o analoghi-) in applicazione degli artt. 41 e 42 del Codice 163/2006;

rilevato che la mancata previsione di una "soglia" (per i requisiti minimi nell'individuazione della capacità tecnica) nel bando di gara e negli atti connessi (Capitolato e Disciplinare, che riportano la medesima definizione del bando) si ritiene non legittima per violazione del principio enucleabile dagli artt. 41 e 42 del Codice 163/2006, norme che richiedono la definizione da parte delle stazioni appaltanti di "requisiti specifici" in ordine alla "capacità tecnica";

ritenuto che requisiti minimi e proporzionati dovevano essere rapportati all'importanza economica del bando di gara, come indice di una affidabilità concreta dell'impresa partecipante;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende il bando di gara;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 maggio 2015. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)